

D. L.gs 81/08 TITOLO I CAPO III – Sezione VI

Gestione delle Emergenze

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- b) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- c) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.

Disposizioni generali:

1. Per la gestione delle emergenze il datore di lavoro:

- a) Organizza i rapporti con i servizi pubblici in materia di pronto soccorso, antincendio, emergenza;
- b) Designa gli addetti alle squadre di emergenza;
- c) Informa i lavoratori esposti su misure e comportamenti;
- d) Programma gli interventi, prende provvedimenti, fornisce istruzioni;
- e) Adotta i provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore possa prendere misure adeguate.



2. Il datore di lavoro ai fini della designazione degli addetti all'emergenza tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici.
3. I lavoratori non possono rifiutare la designazione. Devono essere formati, in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.
4. Il datore di lavoro si astiene dal far riprendere il lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato:

1. I lavoratori che in caso di pericolo grave e immediato si allontanano dalla zona pericolosa non può subire nessun pregiudizio:
2. Il lavoratore che in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare un superiore, prende misure per evitare il pericolo, non può subire pregiudizio, salvo grave negligenza.

Primo Soccorso:

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.



2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso e i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti di adeguamento.

Prevenzione incendi:

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

La Formazione

Il D.lgs. 81/08 e il D.M. 388/2003 di attuazione del Primo Soccorso in azienda, prevedono che il datore di lavoro, in base alla tipologia di attività svolta, alle dimensioni dell'azienda, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori

di rischio, debba nominare e formare i lavoratori, incaricati di gestire le situazioni di emergenza e di primo soccorso agli infortunati, che potrebbero verificarsi durante il lavoro. Il Datore di Lavoro, deve organizzare il servizio di primo soccorso in modo tale che gli addetti incaricati, siano sempre presenti durante l'orario di lavoro. Il provvedimento classifica, inoltre, le aziende in tre gruppi:

Gruppo A: *corso di 16 ore*

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di



inabilità permanente superiore a quattro (es. lavorazioni meccanico agricole, mattazione e macellazione, pesca, costruzioni edili, costruzione idrauliche, strade ferrovie, impianti, lavorazione legname, falegnamerie, metallurgia, metalmeccanica, lavorazione rocce, lavorazione vetro, trasporti, facchinaggio, pulizie e nettezza urbana).

Gruppo B: *corso di 12 ore*

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: *corso di 12 ore*

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

N.B. Secondo il D.lgs. 106/2009 (Decreto Correttivo del D.lgs. 81/2008), nelle aziende con un numero superiore a 5 lavoratori il Datore di Lavoro non può svolgere direttamente il compito di addetto al primo soccorso.